



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**LICENZIAMENTO  
DISCIPLINARE  
PER GIUSTA  
CAUSA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Presidente -
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. - Consigliere -

**R.G.N.26208/2020**

Cron.  
Rep.  
Ud. 18/06/2024  
CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 26208-2020 proposto da:

[redacted] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

**2024  
2946**

**- ricorrente -**

**contro**

[redacted] domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]

**- controricorrente -**



avverso la sentenza n. 445/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 1381/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

Numero registro generale 26208/2020

Numero sezionale 2946/2024

Numero di raccolta generale 22712/2024

Data pubblicazione 12/08/2024

### **RILEVATO CHE**

1. La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di nullità del licenziamento intimato da [REDACTED] s.pa. con lettera del [REDACTED] a [REDACTED] addetto al controllo accessi ai varchi dell'area binari, avendo ritenuto insussistente una giusta causa di recesso in relazione agli allenamenti sportivi praticati a seguito di un intervento chirurgico (subito nel settembre 2018) che, ad avviso del datore di lavoro, avevano impedito o ritardato la guarigione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto decisiva la manifesta insussistenza (in quanto priva di profili di illiceità) dell'addebito disciplinare contestato, in quanto l'infrazione addebitata atteneva all'adozione di una condotta che aveva protratto il periodo di inidoneità alla mansione assegnata (condotta smentita dalla documentazione medica acquisita), non già ad un comportamento che avesse impedito la definitiva guarigione.
3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. Il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

### **CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c., 7 della legge n. 300 del 1970 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3,



cod.proc.civ.) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la lettera di contestazione disciplinare, in particolare senza addebitare al lavoratore "la complessiva durata della convalescenza, ritenuta eccessiva dal perito di parte, secondo cui si sarebbe verificata un'anomala durata della convalescenza post chirurgica" bensì una condotta "del tutto incompatibile con il suo stato di non idoneità", "in pieno contrasto con la finalità di recupero dell'integrità psicofisica".

2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, effettuato una valutazione erronea della condotta tenuta dal lavoratore, condotta di innegabile gravità e pacificamente incompatibile con la propria condizione di non idoneità alla mansione specifica di addetto al controllo dei varchi di accesso (presso la stazione di [REDACTED] mansione connotata da particolare responsabilità e fiducia (trattandosi di attività inerente il controllo e la sicurezza).

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56, comma 1, 64 CCNL 2016 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) censurando la sentenza impugnata per non avere la Corte distrettuale ricondotto l'addebito all'ambito delle ipotesi punite dalla contrattazione collettiva con il recesso "in tronco".

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2118, 3 della legge n. 304 del 1966,63, lett. e) CCNL 2016 (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, ritenuto assorbito "ogni ulteriore profilo", trascurando la





domanda subordinata della società di conversione del  
licenziamento in tronco in licenziamento con preavviso.

Numero registro generale 26208/2020

Numero sezionale 2946/2024

Numero di raccolta generale 22712/2024

Data pubblicazione 12/08/2024

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

6. La censura della violazione dei canoni legali in materia d'interpretazione del contratto non può costituire lo schermo attraverso il quale sia consentito sottoporre impropriamente al giudizio di legittimità valutazioni che appartengono in via esclusiva al giudizio di merito (Cass. n. 28319 del 2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987 del 2018; Cass. n. 30137 del 2021; Cass. n. 34687 del 2023); non è quindi certamente sufficiente la mera enunciazione della pretesa violazione di legge, volta a rivendicare il risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, ma è necessario, per contro, individuare puntualmente e specificamente il canone ermeneutico violato, correlato al materiale probatorio acquisito, aspetto non sviluppato dalla dedotta critica all'attività esegetica della Corte territoriale. - cfr. Cass. n. 19828/2020-

7. Il secondo e terzo motivo di ricorso non sono fondati.

7.1. L'attività di integrazione del precetto normativo di cui all'art. 2119 c.c. compiuta dal giudice di merito "è sindacabile in Cassazione a condizione, però, che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli *standards*, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale" (cfr. Cass. n. 13534 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 985 del 2017; Cass. n. 5095 del 2011; Cass. n. 9266 del 2005). La parte ricorrente, per ottenere la cassazione della sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di sussunzione, non può



limitarsi ad invocare una diversa combinazione dei parametri  
ovvero un diverso peso specifico di ciascuno di essi (perché in  
tal modo trasmoderebbe nella revisione dell'accertamento di  
fatto, di competenza del giudice di merito), ma deve piuttosto  
denunciare che la combinazione e il peso dei dati fattuali  
(gravità dei fatti addebitati, portata oggettiva e soggettiva dei  
medesimi, circostanze in cui sono state commessi, intensità  
dell'elemento intenzionale, etc.), così come definito dal giudice  
del merito, non consente comunque la riconduzione alla  
nozione legale di giusta causa di licenziamento (cfr. Cass. n.  
18715 del 2016); il giudice di legittimità, invero, non può,  
"sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento dei  
concetti giuridici indeterminati ... se non nei limiti di una  
valutazione di ragionevolezza"; "il sindacato di legittimità sulla  
ragionevolezza è, quindi, non relativo alla motivazione del fatto  
storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma  
generale, quale sua concretizzazione" (così Cass. SS.UU. n.  
23287 del 2010).

7.2. Con riguardo alle previsioni della contrattazione collettiva  
che graduano le sanzioni disciplinari, questa Corte, essendo  
quella della giusta causa e del giustificato motivo una nozione  
legale, ha più volte espresso il generale principio che tali  
previsioni non vincolano il giudice di merito (ex plurimis, Cass.  
n. 12365 del 2019; Cass. n. 8718 del 2017; Cass. n. 9223 del  
2015; Cass. n. 13353 del 2011), pur se "la scala valoriale ivi  
recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare  
riferimento per riempire di contenuto la clausola generale  
dell'art. 2119 c.c." (Cass. n. 9396 del 2018; Cass. n. 28492  
del 2018).

7.3. Nella specie, la Corte territoriale ha tenuto conto di ogni  
aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento





unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnando rilievo alla ripresa delle ordinarie mansioni alla scadenza dei 60 giorni di inidoneità stabiliti dal medico competente (12/2/19 - 12/4/19) nonché a tutta la documentazione medica acquisita (dalla quale emergeva una buona evoluzione della convalescenza e la necessità di uno svolgimento di attività fisica ai fini del recupero di un adeguato tono muscolare), concludendo per la insussistenza di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme dell'etica aziendale o del comune vivere civile.

8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

8.1. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto (saliente) dell'atto giudiziario ove la società aveva articolato la domanda subordinata di conversione del licenziamento, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ. Manca, inoltre, un profilo di decisività della censura a fronte dell'accertata insussistenza (giuridica) del fatto contestato.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 c.p.c.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che



liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 e di quella svoltasi in prosecuzione il 25 giugno 2024.

Il Presidente

dott.ssa Antonella Pagetta

